

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 luglio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:

- CASERTA FRANCO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA;

- ZAMMITTI ANGELO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA

E DELLE SOCIETÀ:

- A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA;

- A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL'11.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Mario Antonio Scino, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.S.D. MEDESANESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MEDESANESE/GOTICO GARIBALDINA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Presidente Federale, infliggendo a carico della società U.S.D. Medesanese la sanzione di una partita a porte chiuse da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e conferma la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Lugi Impeciati, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO SIG. CRISTOFANI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 40 COMMA 3 LETT. H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016)

4. RICORSO SIG. CRISTOFANI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3) e 4), come sopra proposti dai Sigg. Cristofani Giordano e Cristofani Stefano:

- respinge il ricorso del Sig. Cristofani Giordano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo; accoglie parzialmente riducendo la sanzione della squalifica a mesi 1 inflitta al Sig. Cristofani Stefano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SIG. BIZZOZERO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)

6. RICORSO SIG. CORTI IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF E ART. 6, COMMA 1, REG. ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 5) e 6), come sopra proposti dai Sigg. Bizzozero Daniele e Corti Ivan:

- respinge il ricorso del Sig. Bizzozero Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- accoglie parzialmente riducendo la sanzione dell'inibizione a mesi 3 inflitta al Sig. Corti Ivan. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Alessandro Luciano, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA;**
- **INIBIZIONE DI 40 GIORNI A CARICO DEL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA MAZZA;**
- **AMMENDA DI € 100,00**
- **PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHÉ, ARTT. 61, COMMA 5 E 39 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 10276/939 PF 15 16 AA/AC DEL 26.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto – Com. Uff. n. 2 del 6.07.2016)**

La C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla Società A.C.D. Sona Mazza di Sona (VR). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 22 luglio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio